

» a comodo delle pubbliche deliberazioni in materia essenzialissima
» di Stato. »

» Se poi il punto fosse portato alla giurisdizione superiore dei
» Consigli e Collegi col mezzo dell' appellazione, debba sempre pro-
» cedere con le consuete intelligenze tra savii del Collegio e contra-
» ditori, l' atto de' Capi, per cui venga, quando trovino la materia
» nelle indicate circostanze, depennata l' appellazione.

» E la presente sia registrata nelli capitolari del C. X., del Col-
» legio, e dell' Avogaria di Comun. »

1761. 16 Genn.^o *Letta in Collegio.*

17 detto. *Letta in M. C.*

+ 481

— 291

— 74

III. *Che il Consiglio de' Dieci non impedisca le incumbenze degli altri Consigli e Magistrati.*

» 1762. 12 Aprile in M. C.

» Esigendo le regole del governo nostro, che nelle materie da
» questo M. C. e da altri Consigli con sovrana delegazione rispet-
» tivamente rimesse non si turbino per alcun modo l' uno l' altro,
» ma cadauno eserciti coll' officio de' Magistrati e Reggimenti la
» giurisdizione civile, criminale, economica o di qualunque altro
» genere che gli appartiene, e massimamente alla dignità del C. X.
» ed al buon servizio delle gravissime ispezioni addossategli, es-
» sendosi sempre conosciuto disconvenire l' interporci fuori di esse

» Sia preso, che nè il C. X. nè li Capi del medesimo, nè gli
» inquisitori di Stato possino frastornare, sotto niun immaginabile
» colore o pretesto, alli Consigli, Collegi, e Magistrati e Reggimenti
» nostri il legittimo esercizio delle loro incombenze. Alla qual
» disciplina è mente di questo Consiglio, che se venisse dai predetti